



LEGA PRO

COMUNICATO N. 13/DIV – 14 SETTEMBRE 2026

13/36

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DELL' 11 E 12 SETTEMBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate l' 11 e il 12 Settembre 2026

4^ GIORNATA ANDATA

GIRONE C

ALTAMURA	BARI	0-3
AUDACE CERIGNOLA	GIUGLIANO	4-0
CASARANO	BARLETTA	3-1
CATANIA	SCAFATESE	1-2
COSENZA	CAVESE	0-0
INTER U23	CASERTANA	2-3
MONOPOLI	FOGGIA	1-0
SALERNITANA	POTENZA	4-2
SAVOIA	CROTONE	1-1
SORRENTO	PICERNO	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DELL' 11 E 12 SETTEMBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, BARI, CATANIA, GIUGLIANO, MONOPOLI, SALERNITANA e SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@seriec.com | www.seriec.com



DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.000,00

BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nei Settori Tribuna Scoperta e Curva Nord, costituiti nell'aver:

1. lanciato, all'8° minuto del primo tempo, cinque fumogeni sul terreno di gioco, dieci petardi nel recinto di gioco prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco e quattro bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco costringendo l'Arbitro a sospendere la gara per un minuto e quaranta secondi circa facendo allontanare i calciatori e l'Assistente fino alla ripresa dell'incontro;

2. lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, numerosi fumogeni e petardi nel recinto di gioco.

3. per avere, con i lanci di cui ai punti 1) e 2), provocato la bruciatura del manto sintetico (in molteplici parti, in particolare della pista di atletica, del recinto e del terreno di gioco), di un cartellone pubblicitario, di tre teloni di plastica posti a copertura dei led pubblicitari e alcune parti della pista d'atletica.

4. danneggiato, bruciandoli, tre seggiolini e quattro parti della struttura muraria relativi al settore loro riservato nonché due mattonelle dei servizi igienici loro riservati.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art.13, comma 2, C.G.S., (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità dei lanci operati), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e alla bruciatura del manto erboso, del cartellone pubblicitario e di alcune parti della pista di atletica, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.500,00

CATANIA

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 3689 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 64° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto per circa un minuto;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, costituiti nell'aver lanciato:

1. al 18° minuto del secondo tempo, in occasione della realizzazione della rete da parte della squadra avversaria, una bottiglietta d'acqua semivuota all'indirizzo dei calciatori che si erano recati nei pressi della bandierina per esultare; la stessa terminava nel recinto di gioco, all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, senza provocare conseguenze.

2. al 90° minuto, in occasione della realizzazione della seconda rete da parte della squadra avversaria, due bottigliette d'acqua semivuate all'indirizzo dei calciatori che si erano recati nei pressi della bandierina per esultare; le stesse

terminavano nel recinto di gioco, all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, senza provocare conseguenze.

Valutate complessive dei fatti, ai sensi dell'art.13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità della condotta sub B), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.

AMMENDA € 400,00

SALERNITANA per avere i propri tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto gli stessi si attardavano all'ingresso in campo per regolarizzare l'equipaggiamento.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **5 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

VARRA' FORTUNATO (CATANIA)

per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, gli si avvicinava e protestava ripetutamente nei suoi confronti, costringendolo ad interrompere la revisione.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)

VECCHI STEFANO (INTER U23)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SPINGOLA FRANCESCO (COSENZA)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

GRECO LEANDRO (CROTONE)
AUTERI GAETANO (FOGGIA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MASTROPIETRO LORENZO (POTENZA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (SCAFATESE)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, protestava proferendo parole irrispettose nei suoi confronti, al fine di contestarne l'operato.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIMMARUTA ANTONIO (GIUGLIANO)
per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BRUSCHI NICOLO (POTENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

PORTANOVA DENIS (SAVOIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DIPINTO NICOLA (ALTAMURA)

ROMANO ALESSANDRO
BIZZOTTO NICOLA
VERSIENTI LEANDRO
LUNETTA GABRIEL ANTONIO
CLEMENTE GIANLUCA
RODRIGUEZ ABLANEDO PEDRO
BOVO LEONARDO
ANASTASIO ARMANDO
LLANO MASSA MANUEL TADEO
TUMBARELLO GIORGIO
PALMIERI CIRO
PARKER SEAN

(AUDACE CERIGNOLA)
(BARLETTA)
(CASARANO)
(CATANIA)
(COSENZA)
(CROTONE)
(INTER U23)
(SALERNITANA)
(SALERNITANA)
(SAVOIA)
(SCAFATESE)
(SORRENTO)

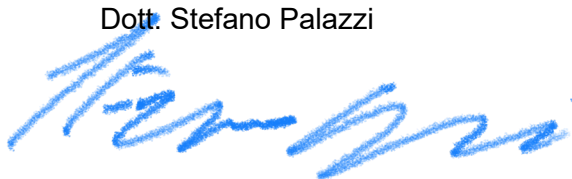
AMMONIZIONE (I INFR)

GRANDE MICHELE
BOCCADAMO ANTONIO
VITALE GAETANO
CELLI ALESSANDRO
MAGGIORE GIULIO
TRIBUZZI ALESSIO
LARINGE FABIO
LEONETTI VITO
MARTINO PIETRO
BRUZZANITI GIOVANNI
CICERELLI EMANUELE PIO
FIORDALISO ALESSANDRO
NUNZIATA FRANCESCO
BARONE ANTONIO
ANDREONI CRISTIAN
BERRA FILIPPO
TODISCO GIANMARCO
ZUCCON FEDERICO
LA VARDERA SALVATORE DARIO
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO
LAVELLI MATTEO
GRECO JEAN FREDDI PAS
OLIVIERI EDOARDO
TOSI FILIPPO
PETRUNGARO LUCA
IOB SIMONE
ZOBOLLETTI ALESSANDRO
FORTE FRANCESCO
TOSCANO MARCO

(ALTAMURA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BARI)
(BARI)
(BARI)
(BARLETTA)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CAVESE)
(CAVESE)
(COSENZA)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(INTER U23)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(POTENZA)
(SAVOIA)
(SAVOIA)
(SCAFATESE)
(SCAFATESE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 14 Settembre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani